

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA MODELLISTICO OCEANOGRAFICO ALLA SCALA DEI SITI AD ALTA RISOLUZIONE (SITI DI ESTENSIONE NON INFERIORE A 400 KM² CON RISOLUZIONE NON SUPERIORE A 100 M) NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO “SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MODELLISTICO BIO-GEO-CHIMICO E DI SIMULAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI PENNACCHI GENERATI DA SCARICHI IN MARE CARATTERIZZATI DA INQUINAMENTO DI BATTERI FECALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO B32 e B35 DEL PROGETTO MER”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO LOTTO 3

- Parte Amministrativa -

CIG A0163647E3

CIG interno B414F0C01A

CUP I81G22000100001

INDICE

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto e finalità del subappalto	5
Art. 2 – Durata del contratto	5
Art. 3 – Importo contrattuale	5
Art. 4 – Obblighi e condizionalità PNRR	6
Art. 5 – Obblighi a carico del subappaltatore	7
Art. 6 – Obblighi a carico di OGS	7
Art. 7 – Criteri interpretativi del contratto	8
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	8
Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Norme relative al personale	9
Art. 12 – Clausola di riservatezza segreto d'ufficio	9
Art. 13 – Responsabilità e oneri assicurativi	10
Art. 14 – Garanzia definitiva.....	10
Art. 15 – Modifica del contratto in corso di esecuzione	11
Art. 16 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 17 – Revisione periodica dei prezzi	13
Art. 18 – Vicende soggettive del subappaltatore.....	14
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 20 – Divieto di subappalto	14
Art. 21 – Sicurezza	14
Art. 22 – Inadempimenti e penali	15
Art. 23 – Risoluzione del contratto	16
Art. 24 – Recesso.....	17
Art. 25 – Altre cause di interruzione anticipata del contratto di subappalto	18
Art. 26 – Elezione di domicilio del subappaltatore	18
Art. 27 – Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	20
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	20
Art. 31 – Spese contrattuali.....	21
Art. 32 – Norma di chiusura	21

Premessa

I servizi oggetto del presente capitolato rientrano tra le prestazioni che l'OGS, in raggruppamento temporaneo di imprese con Exact Lab s.r.l. e Cineca Consorzio Interuniversitario (di seguito anche "RTI OGS"), è tenuto a svolgere nei confronti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito "ISPRA") nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto con quest'ultimo relativo al servizio di realizzazione di "Sistema modellistico bio-geochimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali" (Rif Intervento B32 Sistemi di osservazione integrati – Sistema modellistico bio-geochimico da accoppiare con modello oceanografico; Intervento B35 Sistemi di osservazione integrati monitoraggio impatti – Sviluppo del sistema per l'analisi dell'impatto degli scarichi in mare).

Le prestazioni oggetto del presente capitolato vengono quindi prestate in favore dell'OGS, nonché dei componenti del RTI OGS del contratto di appalto di cui al capoverso che precede, in regime di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"). Per tale motivo, nell'ambito del presente capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà denominato "subappaltatore".

In considerazione di quanto sopra si precisa che:

- ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore e il RTI OGS sono responsabili in solido nei confronti di ISPRA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto di cui al presente capitolato;
- ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, il RTI OGS è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, il RTI OGS è liberato da tale responsabilità solidale;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Codice;
- ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice:
 - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il RTI OGS;
 - il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni ad esse affidate dal RTI OGS in virtù del presente capitolato nonché del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto che regolano l'esecuzione del rapporto giuridico in essere tra il RTI e ISPRA, allegati al Disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che il rapporto contrattuale tra il RTI OGS e il subappaltatore è subordinato all'autorizzazione da parte di ISPRA del subappalto avente ad oggetto le prestazioni di cui al presente capitolato. Di conseguenza:

- il contratto di subappalto tra il RTI OGS e il subappaltatore non avrà alcuna efficacia in caso di mancata autorizzazione da parte di ISPRA;
- il contratto di subappalto tra il RTI OGS e il subappaltatore verrà automaticamente risolto nel caso in cui, in corso di esecuzione:
 - il contratto di appalto tra ISPRA e il RTI OGS venisse anticipatamente interrotto, per qualsiasi causa;
 - ISPRA revocasse all'autorizzazione al subappalto, per qualsiasi causa.

Il servizio oggetto del presente capitolato rientra nel progetto di ricerca denominato “servizio per la realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali nell'ambito dell'intervento B32 e B35 del Progetto MER”, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – CUP I81G22000100001.

Art. 1 – Oggetto e finalità del subappalto

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di supporto all'implementazione del sistema modellistico oceanografico alla scala dei siti ad alta risoluzione (siti di estensione non inferiore a 400 km² con risoluzione non superiore a 100 m), secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.

Sono a carico del subappaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il subappaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato (parte amministrazione e parte tecnica), nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel successivo contratto di appalto, nonché nel capitolato speciale di appalto e nel contratto di appalto stipulato tra ISPRA e il RTI OGS, con riferimento alle parti applicabili anche alle prestazioni affidate in subappalto.

Il subappaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei servizi, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'OGS e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato da ISPRA.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'OGS di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

Art. 2 – Durata del contratto

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a mesi 14 (quattordici) a partire dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, a seguito di autorizzazione del subappalto da parte di ISPRA. Il servizio dovrà comunque essere concluso entro e non oltre il 30 aprile 2026. Tale termine è da considerarsi come perentorio, il mancato rispetto del quale, per cause imputabili all'operatore economico aggiudicatario, sarà fonte di responsabilità dello stesso verso OGS, la quale si riserva sin d'ora il risarcimento di qualsiasi danno che dovesse derivare da un mancato rispetto del termine.

Art. 3 – Importo contrattuale

Il valore del contratto è pari ad € 125.000,00, oltre IVA, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato su 3 siti selezionati in accordo con OGS

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, l'OGS si riserva la facoltà, durante il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 2, di richiedere ulteriori prestazioni rientranti nell'oggetto del servizio, fino ad un massimo di ulteriori 7 siti da analizzare e per un importo massimo di € 175.000,00, oltre IVA. Nel caso in cui l'OGS intenda richiedere, in tutto o in parte, le prestazioni aggiuntive nei limiti individuati, il subappaltatore sarà tenuto ad eseguire le stesse alle condizioni proposte in sede di offerta. Qualora l'OGS non intenda, in tutto o in parte, usufruire delle prestazioni aggiuntive di cui all'opzione, il subappaltatore non avrà nulla a che pretendere in merito alle stesse.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto in sede di gara dal subappaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Tale importo deve ritenersi comprensivo anche delle attività di formazione e di supporto del personale previste nel Capitolato tecnico, a cui si fa rinvio.

Art. 4 – Obblighi e condizionalità PNRR

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il subappaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti per il “servizio per la realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali nell'ambito dell'intervento B32 e B35 del Progetto MER”, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”;
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto “servizio per la realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali nell'ambito dell'intervento B32 e B35 del Progetto MER”, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini” e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;
- a comunicare il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa Progetto “servizio per la realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali nell'ambito dell'intervento B32 e B35 del Progetto MER”, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”.

Con riferimento alla copertura finanziaria per l'espletamento della fornitura in oggetto si precisa che, qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte del Ministero finanziatore, con seguente interruzione anticipata del contratto di appalto in essere tra ISPRA e il RTI OGS, l'OGS si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto di subappalto, all'avvio dell'esecuzione del servizio oppure, qualora l'esecuzione del contratto fosse stata già avviata, di non procedere all'ultimazione della stessa per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che il subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 123 del Codice e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dal subappaltatore nei confronti dell'OGS neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

Art. 5 – Obblighi a carico del subappaltatore

Fermo quanto specificato in altre parti del presente capitolato, sono a completo carico del subappaltatore:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- le spese e gli oneri per l'attività di qualificazione, formazione ed aggiornamento dei propri dipendenti;
- la segnalazione al personale dell'OGS di qualsiasi anomalia durante l'esecuzione del servizio, compreso qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria per l'espletamento del servizio.

Il subappaltatore è inoltre tenuto al rispetto, in solido con OGS, agli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del contratto di appalto stipulato tra ISPRA e il RTI OGS.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'OGS

L'OGS provvede a consentire al subappaltatore l'accesso a tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. L'OGS garantirà inoltre l'eventuale l'accesso ai locali nel caso necessari.

L'OGS dovrà inoltre mettere a disposizione personale idoneo per l'eventuale formazione richiesta nell'ambito dello svolgimento del servizio.

Si considera inoltre a carico dell'OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo al subappaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

Art. 7 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di subappalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) il Capitolato Tecnico;
- c) l'offerta tecnica del subappaltatore;
- d) l'offerta economica del subappaltatore;
- e) il contratto di appalto stipulato tra ISPRA e il RTI OGS e il capitolato speciale di appalto ad esso collegato.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Durante la fase di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento vigilerà sull'esecuzione dello stesso e verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Nell'esercizio della propria funzione il RUP, a titolo esemplificativo, potrà:

- acquisire dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché eventuali varianti contrattuali, nei limiti fissati dall'art. 120 del Codice;
- compiere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'OGS ha nominato per la fase di esecuzione del contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), nella persona del dott. Stefano Querin. La gestione della prestazione oggetto di contratto sarà gestita dal DEC, che deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Per le attività e i compiti demandati al DEC si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il subappaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso del subappalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Il subappaltatore è tenuto inoltre a conformarsi a tutte le direttive impartite direttamente o per il tramite dell'OGS dal DEC nominato da ISPRA nell'esecuzione del contratto di appalto intercorrente tra quest'ultimo e il RTI OGS che possano incidere sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il subappaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il subappaltatore sarà chiamato a rispondere all'OGS, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Il subappaltatore riconosce che le attività di controllo sull'esecuzione del contratto di cui al presente articolo possono essere svolte direttamente dal DEC o da persone incaricate da ISPRA, in qualità di committente del servizio affidato al RTI OGS.

Art. 11 – Norme relative al personale

Nei confronti del personale impiegato nei servizi, il subappaltatore è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti collettivi di settore, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria.

L'OGS, in caso di violazione di quanto sopra descritto, darà applicazione a quanto previsto l'art. 11, commi 6, del Codice.

Ogni responsabilità in merito a quanto suindicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente al subappaltatore; tuttavia, nei confronti dell'OGS egli è tenuto, a richiesta, a rendere completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni e l'OGS si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

Il subappaltatore deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, in misura tale da garantire la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Art. 12 – Clausola di riservatezza segreto d'ufficio

Il subappaltatore ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti

i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'OGS, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale delle stesse, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.

Ai fini di ottemperare alle prestazioni oggetto del presente capitolato il personale del subappaltatore potrebbe, nello svolgimento delle proprie mansioni, avere accesso a locali o archivi normalmente ad accesso riservato. Il subappaltatore dovrà quindi formare il proprio personale affinché sia edotto sul fatto che è assolutamente vietato accedere a qualsiasi archivio e/o armadio sia prendere visione di documenti o prelevarne copia, nello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento il personale dovrà anche porre attenzione agli strumenti informatici evitando di staccare cavi e/o modificarne le installazioni.

Il personale inoltre dovrà essere reso edotto che qualsiasi informazione riguardante i dati del personale o degli utenti delle strutture, di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni, saranno sottoposti a vincolo di riservatezza e non potranno in alcun caso essere comunicati o divulgati.

Art. 13 – Responsabilità e oneri assicurativi

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero all'OGS, ad ISPRA o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del subappaltatore, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS.

Il subappaltatore è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'OGS o a terzi.

Il subappaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'OGS ed ISPRA, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato.

Nel caso in cui il subappaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di subappalto.

Il subappaltatore si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'OGS qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'OGS titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, il subappaltatore si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Il subappaltatore, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il subappaltatore.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 117 del Codice;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'OGS;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'OGS è quello di Trieste;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'OGS, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento del subappalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'OGS, che aggiudica il subappalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si applica quanto previsto dagli altri commi dell'art. 117 Codice. In particolare, ai sensi del comma 14, dell'art.117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

Art. 15 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

Il contratto di subappalto avente ad oggetto il servizio di cui al presente capitolato potrà essere modificato nei limiti in cui si proceda alla modifica del contratto di appalto intercorrente tra ISPRA e il RTI OGS ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 16 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non viene riconosciuta l'anticipazione sul prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. c), del Codice, il subappaltatore potrà richiedere il pagamento diretto degli importi previsti dal presente capitolato per lo svolgimento delle prestazioni poste a suo carico ad ISPRA.

Al di fuori del caso previsto dal precedente comma, le fatture saranno emesse dal subappaltatore

con le seguenti modalità:

1. 50% dell'importo contrattuale all'emissione dello stato avanzamento del servizio e relativo certificato di pagamento rilasciati successivamente all'avvenuta consegna, da completarsi entro il 30 settembre 2025, del servizio di simulazione di 10 anni su 3 siti a 100 m;
2. 30% dell'importo contrattuale all'emissione dello stato avanzamento del servizio e relativo certificato di pagamento rilasciati successivamente all'avvenuta consegna, da completarsi entro il 31 dicembre 2025, del servizio di completamento della rianalisi (sui i 3 siti nonché sugli ulteriori siti analizzati a seguito dell'attivazione dell'opzione di cui al precedente art. 3);
3. saldo dell'importo contrattuale all'emissione del certificato di conformità del servizio e relativo certificato di pagamento rilasciati successivamente all'avvenuta consegna, entro il 28 febbraio 2026, del servizio di setup e supporto all'ingegnerizzazione del sistema operativo sui 3 siti nonché sugli ulteriori siti analizzati a seguito dell'attivazione dell'opzione di cui al precedente art. 3 e dell'attività di consulenza e formazione.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate. La verifica delle prestazioni effettuate deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, laddove costituita.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. del contratto di appalto principale tra ISPRA e il RTI OGS, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- c) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- d) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dal Progetto “servizio per la realizzazione di un sistema modellistico bio-geo-chimico e di simulazione dell'estensione dei pennacchi generati da scarichi in mare caratterizzati da inquinamento di batteri fecali nell'ambito dell'intervento B32 e B35 del Progetto MER”, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” - Misura 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” - Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”, da cui si evinca il pieno rispetto degli obblighi DNSH;
- e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del subappaltatore, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il RUP invita per iscritto il subappaltatore a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al subappaltatore.

Art. 17 – Revisione periodica dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di effettivo avvio dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Art. 18 – Vicende soggettive del subappaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive del subappaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il soggetto ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di subappalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

Art. 20 – Divieto di subappalto

In considerazione della disposizione contenuta nell'art. 12 del Disciplinare di gara relativo alla procedura di gara svolta da INVITALIA in nome e per conto di ISPRA per l'affidamento del contratto di appalto stipulato successivamente tra ISPRA e il RTI OGS, secondo la quale *“Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle prestazioni in esso contemplate, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, garantire la qualità del servizio, il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi previsti a completamento di ciascuna fase, ... le attività oggetto dell'appalto, pur subappaltabili, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto”*, è vietato il subappalto di qualsiasi prestazione oggetto del presente capitolato.

La violazione del divieto di cui al comma che precede comporterà la risoluzione immediata del contratto di subappalto.

Art. 21 – Sicurezza

Il subappaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene

e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 22 – Inadempimenti e penali

Il subappaltatore sarà tenuto, nei confronti dell'OGS, ex art. 1453 e seguenti del codice civile, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, nei seguenti casi:

1. grave violazione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del subappaltatore di uno o più servizi;
3. impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'OGS al subappaltatore mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

Al subappaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'OGS al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'OGS, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Per ciascuna inadempimento accertato all'esito del procedimento descritto nei precedenti commi, l'OGS potrà applicare una penale compresa tra € 50,00 ed € 1.500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Qualora ISPRA contestasse all'OGS inadempimenti relativi alle parti di prestazioni affidate al subappaltatore ed oggetto del presente capitolato, l'OGS informerà tempestivamente il subappaltatore, al fine di consentire allo stesso di fornire elementi idonei a escludere la responsabilità del subappaltatore nell'inadempimento.

Se in esito alle contestazioni di cui al comma che precede ISPRA dovesse applicare una penale nei confronti dell'OGS, quest'ultima procederà a richiedere al subappaltatore la refusione dell'importo dovuto ad ISPRA a titolo di penale.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della

certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti dal subappaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta del subappaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'OGS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al subappaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il subappaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;

- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 22, comma 12, del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione del subappalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte dell'OGS, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale del subappaltatore, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di mancato rispetto delle clausole pattizie di cui al Patto d'integrità dell'OGS, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 230 ADW del 12/05/2023.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione al subappaltatore tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR per cause imputabili al subappaltatore, lo stesso sarà altresì chiamato a risarcire l'OGS per gli eventuali danni cagionati a costui, anche in via indiretta. A titolo esemplificativo, sono fonte di risarcimento, se hanno comportato la perdita di tutto o parte del finanziamento o la revoca dello stesso, le seguenti fattispecie:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per l'esecuzione delle prestazioni per fatti imputabili al subappaltatore.

Art. 24 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del Codice.

L'OGS, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

Art. 25 – Altre cause di interruzione anticipata del contratto di subappalto

Il contratto di subappalto sarà inoltre interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dal precedente art. 2 al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- risoluzione, per qualsiasi causa, del contratto di appalto sottoscritto tra ISPRA e il RTI OGS;
- recesso da parte di ISPRA dal contratto di appalto sottoscritto con il RTI OGS;
- revoca, per qualsiasi causa, dell'autorizzazione al subappalto concessa da ISPRA con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, l'OGS si riserva inoltre, previa autorizzazione di ISPRA, di sostituire il subappaltatore qualora, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata in capo allo stesso la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Art. 26 – Elezione di domicilio del subappaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di subappalto.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il subappaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

Il subappaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

Il subappaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel

contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per OGS;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del

Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

Il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il subappaltatore comunica ad ISPRA, nel caso previsto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del Codice, o all'OGS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il subappaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'OGS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 31 – Spese contrattuali

Sono a carico del subappaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella A di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 32 – Norma di chiusura

Il subappaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di subappalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola Del Negro